

SENT. 35/15  
R.G. 8789/12  
Cron. 25

reg. 22

def. 1-8 GEN. 2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

oggetto: Insufficienza  
delle deliberazioni  
dell'assemblea e del  
consiglio di amministrazione  
delle società, delle inter  
comunali e società

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa  
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo  
Dott.ssa Anna Maria Marra  
Dott. Luca Boccuni

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 8789/2012 R.G.AA.CC. promossa  
da

(A)

(A2) a.s.c.

, rappr. e dif. dagli Avv.i

ATTORI

contro

X  
(B)

, rappr. e dif. dall'Avv.o

## CONVENUTI

Oggetto: *"Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative"*.


Conclusioni:

Attori: *"precisa le conclusioni come da foglio allegato al presente verbale e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte."*, i.e.: *"in via preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio a sensi dell'art. 295 c.p.c. fin alla emanazione del Tribunale di Treviso all'esito del giudizio n. 2780\2012 R.G. indicato in atti; nel merito: accertare e dichiarare la nullità e\o l'annullabilità e\o l'inesistenza e\o comunque l'invalidità della decisione i socio di l. assunta mediante consenso scritto in data 3.9.2012 per tutti i motivi indicati in atti dagli attori, assegnando il termine ex art. 2479 ter 1° comma c.c. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa."*

Convenuta: *"precisa come da foglio allegato al presente verbale e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte."*, i.e.: *"in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea stante la presenza di clausola compromissoria; dichiarare la legittimazione passiva del dott. l in proprio; respingere le domande di per carenza di legittimazione attiva; nel merito: - respingere tutte le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Iva, CPA e contributo pese generali."*

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

**(A)** ha impugnato la decisione, adottata in data 3 settembre 2009, con cui è stata disposta la sua revoca per giusta causa dalla carica di



amministratore di ~~X~~ e, nel contempo, (B) è stato designato amministratore unico di detta società, il cui socio unico è ~~Y~~ s.r.l. ed il cui legale rappresentante è il medesimo (B)

Unitamente al (A), ha impugnato la medesima delibera (A2) di ~~Z~~ [d'ora in avanti per brevità (A1)] detentrici del 75% del capitale sociale di ~~X~~ s.r.l., che a sua volta è titolare del 100% del capitale sociale di ~~X~~ a sua volta detentrici del 99% del capitale sociale di ~~Z~~

(A) e (A2) s. hanno lamentato la nullità o l'annullabilità o l'inesistenza di tale delibera in ragione del difetto di legittimazione del (B), il quale aveva operato quale *falsus procurator* poiché egli non poteva dirsi amministratore unico di ~~Y~~ s.r.l., provenendogli l'investitura in tale carica da delibera, impugnata da (A2) revocata poiché assunta dal creditore pignoratizio ~~V~~

B. a. in contrasto con (A2); hanno lamentato, altresì, la nullità o l'annullabilità o l'inesistenza della decisione predetta per violazione degli artt. 2479 e 2479 *ter*, co. 3, c.c. e dell'art. 11 dello statuto di ~~X~~, stanti l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 11 dello Statuto ed il difetto assoluto di informazione; hanno sostenuto, inoltre, gli impugnanti che la decisione era stata adottata dal (B) in conflitto di interessi; infine, hanno sostenuto l'infondatezza e la pretestuosità dei motivi posti a fondamento della revoca.

Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Treviso avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere del 27 gennaio 2012 e del 28 febbraio 2012 adottate dall'assemblea di ~~Y~~ con cui, grazie al voto del creditore pignoratizio ~~V~~, era stato revocato l'amministratore unico (C)

ed era stato nominato nella carica (B). L'attore (C) ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della decisione del 3 settembre 2012 con assegnazione del termine ex art. 2479 *ter* c.c. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare le cause di invalidità denunziate.

Si sono costituiti ~~X~~ e (B), la prima eccependo

*man*

l'improcedibilità delle domande stante la clausola arbitrale prevista dall'art. 22 dello Statuto, il secondo il proprio difetto di legittimazione passiva; entrambi hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di **(A1)**, non rientrando essa in alcuna delle categorie di legittimati all'impugnazione previste dall'art. 2479 *ter* c.c.; nel merito hanno contestato il fondamento delle censure attoree.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa viene in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Prevede l'art. 22 dello statuto di I ~~X~~ che: *"La decisione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto social, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno risolte in via definitiva in conformità al regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum di Treviso [co. 1]. Il Collegio arbitrale giudicherà entro sessanta giorni, secondo diritto e in vi rituale anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri [co. 1]. La presente clausola sarà vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio sia oggetto di controversia nonché, a seguito dell'accettazione dell'incarico, anche per gli amministratori, liquidatori e sindaci, nei casi di controversie dagli stessi o contro gli stessi promosse [co. 3]. Non potranno essere oggetto della presente clausola le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero [co. 4]."* (doc. 20 di pari convenute).

L'ampiezza della previsione conduce di ricomprendere nelle controversie devolute agli arbitri anche le impugnazioni di delibere assembleari, come espressamente consentito dall'art. l'art. 36 d.lgs. n. 5\2003, il quale prevede la possibilità che la clausola arbitrale abbia ad oggetto *"la validità delle delibere assembleari"*, ferma la necessità che la decisione sia adottata secondo diritto, con correlata sindacabilità di essa davanti all'autorità giudiziaria.

Non può sostenersi, come sembra prospettare la difesa attorea al fine di sottrarre la presente controversia alla competenza arbitrale, che essa verta su questioni di interesse generale.

L'art. 34, co. 1, d.l.vo n. 5\2003 individua, quale unico limite alla devoluzione

*Quaranta*

della cognizione agli arbitri, le controversie che vertano su diritti indisponibili mentre sono compromettibili in arbitri tutte le controversie, ivi comprese quelle di impugnazione di delibere assembleari, il cui diritto sottostante sia disponibile (T. Belluno, 8-16 maggio 2008 ord. cautelare in procedimento iscritto al n. 139\08 r.g., confermata in sede di reclamo con ord. 3 luglio 2008 in procedimento iscritto al n. 807\2008 r.g.; T. Napoli 8 marzo 2010 -E.D.P. c. Soc. D.P.; T. Bologna 25 maggio 2005 - Soc. Tecno restauri c. Marincolo).

Alla luce delle disposizioni dettate in materia di arbitrato societario non rilevano, pertanto, la natura dell'interesse in gioco, individuale o generale, né il carattere, derogabile o inderogabile, della norma violata, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali formati in epoca anteriore alla riforma, poiché l'art. 36 d.lgs. n. 5 cit. non fa riferimento né all'uno né all'altro limite o criterio discrezionale.

Tanto premesso, non può ritenersi che l'impugnativa proposta nel presente giudizio sottenda diritti indisponibili.

Non vale segnalare che le censure fatte valere nei confronti della decisione impugnata attengono al procedimento di formazione della volontà assembleare ovvero a fattispecie di conflitto di interessi o, ancora, a vizi suscettibili di essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse.

Come segnalato dalla difesa di parte convenuta e condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza da essa richiamata (Cass., ord. 25 giugno 2014, n. 14340; T. Milano, sez. spec. in materia di impresa, 23 luglio 2013), non possono essere devolute agli arbitri le sole impugnazioni di delibere affette da nullità insanabili e, in particolare, le impugnazioni delle delibere che modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (art. 2379, co. 1, e 2379 *ter*, co. 3 seconda parte, c.c.).

Quanto alla revoca del **A** dalla carica di amministratore unico, la posizione da questi fatta valere attiene alla sua sfera personale e non sottende neppure essa un diritto indisponibile.

Ne consegue che nel caso presente non vengono in rilievo diritti di cui non è consentito disporre.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi che l'impugnazione della decisione del 3 settembre 2012 rientri nella previsione della clausola

*Mano*

compromissoria, con conseguente sottrazione alla cognizione della autorità giudiziaria.

Quanto a **A2** s., non sussiste la sua legittimazione ad agire non rientrando essa tra i soggetti indicati dall'art. 2479 *ter* c.c. (soci dissenzienti, amministratori o collegio sindacale). Né è ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 2479 *ter*, co. 3 prima parte, c.c., secondo cui "*Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma.*". Ed invero non è sufficiente che la delibera incida negativamente sulla sfera giuridica del terzo affinché questi sia legittimato all'impugnazione di delibere assembleari ma è necessario che sussista un rapporto di causalità tra il vizio lamentato e la lesione lamentata. Non può, per esempio, impugnare la delibera per difetto di convocazione chi non aveva diritto di essere convocato. Nel caso di specie la nullità che, *in thesi*, legittimerebbe **A2** all'impugnazione è costituita dall'omessa informazione (si veda quanto precisato a pag. 8 della conclusionale attorea) ma la indicata società non avrebbe comunque avuto diritto all'informazione omessa sicché non se ne può dolere.

Conclusivamente, ricorrendo un'ipotesi di arbitrato rituale, in applicazione dell'art. 819 *ter* c.p.c., con riguardo alla impugnazione proposta da **A** o va negata la competenza dell'autorità giudiziaria per essere la controversia devoluta collegio arbitrale ex art. 22 dello statuto sociale.

Quanto a **A2** ,, ne va dichiarato il difetto di legittimazione all'impugnazione della delibera del 3 settembre 2012.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55\2014 (Cass. s.u. 17406\2012), e tenuto conto della circostanza che il giudizio è stato definito in relazione a questioni di carattere preliminare assorbente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:  
dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria in ordine alla domanda proposta

*manera*

Sent. 35/15

da l' **(A)** stante la convenzione di arbitrato rituale;  
dichiara il difetto di legittimazione di **(A2)**  
condanna **(A)** e **(A2)** alla rifusione in  
favore di ~~X~~ e **(B)** ale delle spese di lite, liquidate in Euro  
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in percentuale pari al  
15% di detti compensi, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23 dicembre 2014.


**Il Giudice relatore**

(dott.ssa Anna Maria Marra)



**Il Presidente**

(dott.ssa Liliana Guzzo)



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**ELISABETTA BELLEMO**

